



**DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI  
DA INTERFERENZE**

**ADE S.p.a.  
Viale della Villetta 31/a  
43125 Parma (PR)**

**DOCUMENTO UNICO  
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE  
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE  
LE INTERFERENZE  
ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Art. 26)**

<b>Edizione:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
<b>Data edizione:</b> ottobre 2018					
<b>Revisione:</b>	1	<b>del:</b>	10/10/2018		
<b>Copia</b>	<b>Controllata</b> <input checked="" type="checkbox"/>		N <u>1</u>		
	<b>Non Controllata</b> <input type="checkbox"/>				

**SOMMARIO**

<b>1.</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>RIFERIMENTI LEGISLATIVI .....</b>	<b>5</b>
<b>3.1</b>	<b>L'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. ....</b>	<b>5</b>
<b>3.2</b>	<b>LE NOVITÀ APPORTATE DAL "DECRETO DEL FARE" .....</b>	<b>7</b>
<b>4.</b>	<b>TIPOLOGIE DI INTERFERENZE .....</b>	<b>8</b>
<b>5.</b>	<b>DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL DUVRI .....</b>	<b>11</b>
<b>6.</b>	<b>AZIENDALE COMMITTENTE .....</b>	<b>16</b>
<b>6.1</b>	<b>GENERALITÀ DELL'AZIENDA .....</b>	<b>16</b>
<b>6.2</b>	<b>FIGURE AZIENDALI REFERENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DEL CONTRATTO.....</b>	<b>16</b>
<b>6.3</b>	<b>FIGURE AZIENDALI REFERENTI PER IL CONTRATTO.....</b>	<b>17</b>
<b>7.</b>	<b>AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E ATTIVITA' DI COORDINAMENTO.....</b>	<b>17</b>
<b>7.1</b>	<b>AREE DI LAVORO DOVE SARANNO SVOLTE LE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>17</b>
<b>8.</b>	<b>AZIENDA APPALTATRICE .....</b>	<b>18</b>
<b>8.1</b>	<b>GENERALITÀ DELL'AZIENDA .....</b>	<b>18</b>
<b>8.2</b>	<b>FIGURE AZIENDALI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>18</b>
<b>8.3</b>	<b>FIGURE AZIENDALI REFERENTI PER L'APPALTO.....</b>	<b>19</b>
<b>9.</b>	<b>AZIENDE IN SUBAPPALTO E/O CONSORZIATE DELL'APPALTATRICE.....</b>	<b>19</b>
<b>9.1</b>	<b>GENERALITÀ DELL'AZIENDA .....</b>	<b>19</b>
<b>9.2</b>	<b>FIGURE AZIENDALI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>20</b>
<b>9.3</b>	<b>FIGURE AZIENDALI REFERENTI PER L'APPALTO.....</b>	<b>20</b>
<b>10.</b>	<b>DESCRIZIONE DEI LAVORI AFFIDATI (ATTIVITA' CONTRATTUALE).....</b>	<b>20</b>
<b>10.1</b>	<b>RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO E INCIDENTI SULLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>21</b>
<b>11.</b>	<b>METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI .....</b>	<b>21</b>
<b>12.</b>	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ATTIVITA' INTERFERENZIALI.....</b>	<b>25</b>
<b>12.1</b>	<b>INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA SPECIFICI E INDOTTI .....</b>	<b>25</b>
<b>13.</b>	<b>STIMA DE COSTI PER LA SICUREZZA PER LE INTERFERENZE DICHIARATI DALL'APPALTATORE .....</b>	<b>29</b>
<b>14.</b>	<b>COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE .....</b>	<b>29</b>
<b>15.</b>	<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>30</b>
<b>16.</b>	<b>ALLEGATI.....</b>	<b>31</b>



**DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI  
DA INTERFERENZE**

Edizione: 1

Revisione: 0

Data Revisione: 10/102018

Pagina 3 di 31


Revisione n.	Data	Descrizione/ modifiche
0	02/05/2016	Emissione

Verificato/Approvato			
DATORE DI LAVORO	R.S.P.P.	R.L.S.	M. C.
Burchielli Roberto	Marasi Roberto	Pingani Marcello	Dott. Diego Lumelli

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione ed accettazione

Luogo e Data

Timbro e Firma
L'Impresa appaltatrice

		<b>DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	
Edizione: 1	Revisione: 0	Data Revisione: 10/102018	Pagina 4 di 31

## 1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza e salute per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: *“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.*

Al comma 3-bis *“Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI”.*

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.



Prima dell’affidamento dei lavori, servizi e forniture si provvederà:


- a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

## 2. DEFINIZIONI

Contratto d’opera – art. 2222 c. c.

Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d’opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.

Contratto d’appalto – artt. 1655 e 1656 c.c.

		<b>DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	
Edizione: 1	Revisione: 0	Data Revisione: 10/102018	Pagina 5 di 31

Contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese.

Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.

Contratto di somministrazione – art. 1559 c.c.

Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi – rif. art. 1677 c.c.).

In questo caso devono essere evidenziati i costi relativi alla sicurezza. Nell'ipotesi di somministrazione lavoro, vi è responsabilità solidale con l'Agenzia somministratrice ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione.

Datore di Lavoro Committente (DLC):

è il soggetto che, avendone l'autorità, affida "lavori, servizi e forniture" ad un operatore economico (Impresa o lavoratore autonomo) all'interno della propria Azienda; è il titolare degli obblighi di cui all'art. 26.

Interferenza:

circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Rischi da interferenze:

sono tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni, all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro della committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

DUVRI:

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; è il piano di coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare o, ove non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovute alle attività dell'Impresa ovvero delle Imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori. Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti dell'Impresa circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Va allegato al contratto.

Misure di prevenzione e protezione:

sono le misure e gli interventi ritenuti idonei a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Costi relativi alla sicurezza nel DUVRI:


sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono fatti salvi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie dell'Impresa appaltatrice.

### **3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

#### **3.1 L'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.**

L'art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., nell'attuale formulazione della Legge 9 agosto 2013, n. 98, recita:

[“Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione](#)

		<b>DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	
Edizione: 1	Revisione: 0	Data Revisione: 10/102018	Pagina 6 di 31

**1.** Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'Impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria Azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'Azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle Imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:


- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'Impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

**2.** Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

**3.** Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter (\*), con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'Impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

**3 bis.** Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

		<b>DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	
Edizione: 1	Revisione: 0	Data Revisione: 10/102018	Pagina 7 di 31

**3 ter.** Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

**4.** Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'Imprenditore committente risponde in solido con l'Appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'Appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle Imprese appaltatrici o subappaltatrici.

**5.** Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, debbono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro debbono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

**6.** Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

**7.** Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.


**8.** Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografi a, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro."

### **3.2 LE NOVITÀ APPORTATE DAL "DECRETO DEL FARE"**

Il cosiddetto "Decreto del Fare", Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98), modifica l'art. 26 introducendo ai commi 3 e 3 bis le seguenti innovazioni:

#### **1. Previsione dell'incaricato (comma 3):**

in alternativa al DUVRI, il DLC potrà individuarlo, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico; la Norma ha l'obiettivo di tramutare un adempimento spesso meramente formale (il DUVRI) in adempimento sostanziale attraverso l'individuazione di una figura in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un

		<b>DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	
Edizione: 1	Revisione: 0	Data Revisione: 10/102018	Pagina 8 di 31

preposto, che conosca e sia presente sul luogo di lavoro e, pertanto, sia in grado di intervenire efficacemente al fine di scongiurare possibili rischi da interferenze, nell'azione di cooperazione e coordinamento.

## 2. Esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI o dalla misura alternativa di cui sopra (comma 3 bis):

relativamente all'affidamento di servizi di natura intellettuale (es.: consulenti, tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc.), alle mere forniture di materiali o attrezzature (in quanto non generano interferenze da gestire tra attività lavorative), ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i..

Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

In caso di attività *a basso rischio infortunistico* il DUVRI potrà essere sostituito dall'individuazione dell'incaricato; in tali contesti, questi potrà quindi sovrintendere anche ad attività di rilevante importanza, in termini di durata temporale e di lavoratori impegnati, anche se di durata superiore ai cinque uomini-giorno.

Il DUVRI è redatto dal DLC, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale richiesti dall'art. 26

Il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogniqualvolta siano posti in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implicino la presenza di Imprese operanti all'interno dell'Azienda, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l'assenza di rischio (contratto cosiddetto *non rischioso*)

Il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo DINAMICO, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all'ingresso di nuove Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella tecnologia delle varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature da parte dell'Azienda, ecc.;


Il DUVRI non va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia già un PSC redatto dal CSE ed accettato dalle Imprese; in tal caso le Imprese appaltatrici presenti in cantiere redigono il Piano Operativo della Sicurezza (POS), in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono già stati contemplati dal PSC stesso

## 4. TIPOLOGIE DI INTERFERENZE

In relazione alla definizione di interferenza lavorativa, si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica **un contatto rischioso** tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarà espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:


		<b>DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	
Edizione: 1	Revisione: 0	Data Revisione: 10/102018	Pagina 9 di 31

- immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore;
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi;
- esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l'Appaltatore,
- ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).


Si possono distinguere inoltre:

- rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore;
- rischi in uscita: rischi specifici presenti nella normale attività del Committente, non presenti normalmente nell'attività dell'Appaltatore;
- rischi da contiguità fisica e di spazio: derivati da sovrapposizioni di più attività svolte da diversi Appaltatori;
- rischi da commissione: derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (a differenza dell'ordinaria operatività dell'Appaltatore).


In definitiva, **si ha interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a Datori di Lavoro diversi**, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attività lavorativa.



La Committente, con il contratto all'azienda A, elabora e consegna ad A il DUVRI in REV 0.




La Committente, con il successivo contratto all'azienda B, elabora e consegna ad A e B il DUVRI in REV 1.



La Committente, con il successivo contratto all'azienda C, elabora e consegna ad A e B e C il DUVRI in REV 2.

**5. DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL DUVRI**






## DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE


Edizione: 1

Revisione: 0

Data Revisione: 10/102018

Pagina 12 di 31





**7.  
Coordinamento  
e cooperazione**

**Il DLC al fine di promuovere il coordinamento tra i Datori di Lavoro coinvolti, attiva un dialogo sulle misure da adottare; al riguardo:**

- 1. prima della stipula del contratto, mette a disposizione di tutti i soggetti interferenti tra loro o comunque presenti negli stessi ambienti di lavoro, il DUVRI rev. 1;**
- 2. ove lo ritenga necessario, indice una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame;**
- 3. modifica il documento sulla base del confronto tra i vari soggetti in sede di coordinamento.**



**L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori coinvolti s'impegnano a collaborare con il DLC per la stesura coordinata del DUVRI rev. 1; a tal fine:**

- 1. presentano eventuali proposte di modifica o integrazione al DUVRI rev. 0 per migliorare, ove possibile, la sicurezza sulla base della propria "tecnologia" ed esperienza;**
- 2. accettano il DUVRI rev. 1;**
- 3. ove un'Impresa si rientri per tipologia di lavori nel Titolo IV (Cantieri) redige il POS;**
- 4. cooperano tra loro e con il DLC ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.**

**8.  
Aggiornamento  
periodico del  
DUVRI**

**Il DLC, in occasione di nuove o modificate attività, o cessazione di Imprese o lavoratori autonomi a contratto, effettua un aggiornamento della valutazione delle interferenze, ripercorrendo il ciclo delle azioni del presente diagramma. A tal fine, in coordinamento con tutti gli operatori economici interessati, ove necessario:**

- 1. promuove integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato;**
- 2. convoca una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro *critiche* o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del caso;**
- 3. integra o aggiorna il DUVRI individuando le misure migliorative;**
- 4. adegua i contratti interessati, rideterminando i costi della sicurezza;**
- 5. stipula un nuovo contratto, revisiona o modifica il contratto in esecuzione.**



**Tutti gli operatori economici coinvolti, ove necessario:**

- 1. propongono al DLC integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato;**
- 2. richiedono una riunione di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti in fasi di lavoro *critiche* o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del caso;**
- 3. collaborano con il DLC nell'individuazioni delle misure migliorative;**
- 4. sottoscrivono un nuovo contratto o la modifica del contratto in esecuzione.**



## DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Edizione: 1

Revisione: 0

Data Revisione: 10/102018

Pagina 16 di 31

### 6. AZIENDALE COMMITTENTE

#### 6.1 GENERALITÀ DELL'AZIENDA

<b>Ragione sociale</b>		
ADE S.p.a.		
<b>Indirizzo sede legale e operativa</b>		
Viale della Villetta 31/a		
<b>Telefono:</b> 0521.9748	<b>Fax:</b> 0521 974899	<b>E-mail:</b> adespa@legalmail.it
<b>Descrizione sintetica dell'attività aziendale</b>		
Progettazione, la produzione e il commercio di macchinari e parti per macchinari per imballaggi, nel settore dell'industria meccanica in genere; la vendita di ricambi, la fornitura di servizi, l'assistenza, la manutenzione, la ricostruzione e l'aggiornamento di macchinari per imballaggi.		
<b>Codice ATECO</b>		
Codice: 28.29.30 - fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)		
<b>N° iscrizione Registro Imprese (REA)</b>		
Numero REA PR 228184		
<b>Partita Iva/C.F.</b>		
02319580342		
<b>Datore di lavoro</b>	<b>Carica</b>	
Burchielli Roberto	Direttore Generale	

#### 6.2 FIGURE AZIENDALI REFERENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DEL CONTRATTO

<b>Datore di lavoro</b>	Burchielli Roberto
<b>RSPP</b>	Marasi Roberto
<b>Medico competente</b>	Dott. Diego Lumelli
<b>RLS</b>	Pingani Marcello
<b>ADDETTI ANTINCENDIO</b>	Zilioli Enrico (Uffici 1° piano) Marasi Roberto (Uffici 1° piano) Arcomano (Ufficio tecnico) Di Grazia Paolo Riccardo (Reparto macchine utensili) Canetti Massimo (Cimiteri delegazionali) Sozzi Cristina (Portineria)
<b>ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO</b>	Enrico Zilioli (Uffici 1° piano) Arcomano Rocco (Uffici piano terra) Marasi Roberto (Ufficio tecnico)



## DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Edizione: 1

Revisione: 0

Data Revisione: 10/102018

Pagina 17 di 31

	Carta Giuseppe (Portineria Centrale) Sciacca Antonio (cimiteri delegazionali) Di Grazia Paolo Riccardo (Reparto Magazzino)
<b>ADDETTI ALLA GESTIONE EMERGENZA ED EVACUAZIONE</b>	Marasi Roberto (Resposabile gestione emergenza) Enrico Zilioli (Uffici 1° piano) Arcomano Rocco (Ufficio Cimiteri)

### 6.3 FIGURE AZIENDALI REFERENTI PER IL CONTRATTO

<b>Datore di lavoro Committente</b>	
<b>Referente Interno per l'appalto</b>	
<b>Ufficio Contatti</b>	

## 7. AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

### 7.1 AREE DI LAVORO DOVE SARANNO SVOLTE LE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Cimitero della Villetta			
	Perimetro		
	Cancelli		
Palazzina			
	Ingressi		
	Perimetro		
ALTRI CIMITERI			
	Marore		Ingressi e perimetro
	Vigatto		Ingressi e perimetro
	Ugozzolo		Ingressi e perimetro
	Viarolo		Ingressi e perimetro
	Baganzola		Ingressi e perimetro
	Eia		Ingressi e perimetro
	San Pancrazio		Ingressi e perimetro
	Valera		Ingressi e perimetro
ALTRO			

\*barrare il quadratino che interessa all'appalto.

Si allega la planimetria dei luoghi.

<b>Orario di lavoro aziendale</b>	Dal lunedì alla domenica (compreso) Vigilanza su allarme Apertura/chiusura ingressi Monitoraggio allarmi
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Edizione: 1

Revisione: 0

Data Revisione: 10/102018

Pagina 18 di 31

### 8. AZIENDA APPALTATRICE

#### 8.1 GENERALITÀ DELL'AZIENDA

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	
<b>Indirizzo</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Fax</b>	
<b>E-mail</b>	
<b>Partita IVA</b>	
<b>Codice fiscale</b>	
<b>Posizione CCIAA</b>	
<b>Posizione INAIL</b>	
<b>Posizione INPS</b>	
<b>Codice ATECO</b>	
<b>Posizione assicurativa</b>	
<b>CCNL applicato ai lavoratori</b>	

#### 8.2 FIGURE AZIENDALI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

<b>Datore di lavoro</b>	
<b>RSPP</b>	
<b>Medico competente</b>	
<b>RLS</b>	
<b>ADDETTI ANTINCENDIO eventualmente presenti nella squadra</b>	
<b>ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO</b>	



## DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Edizione: 1

Revisione: 0

Data Revisione: 10/102018

Pagina 19 di 31

eventualmente presenti nella squadra

### 8.3 FIGURE AZIENDALI REFERENTI PER L'APPALTO

Preposto/i sempre presente nel caso dell'esecuzione delle attività lavorative		Telefono	
		Telefono	

Elenco dei lavoratori, mediamente presenti sul luogo di lavoro in questione e relative mansioni.

NOMINATIVO	MANSIONE
Vedi pos	///
///	///

### 9. AZIENDE IN SUBAPPALTO E/O CONSORZIATE DELL'APPALTATRICE

#### 9.1 GENERALITÀ DELL'AZIENDA

RAGIONE SOCIALE (CONSORZIATA)		
Indirizzo		
Telefono		
Fax		
E-mail		
Partita IVA		
Codice fiscale		
Posizione CCIAA		
Posizione INAIL		
Posizione INPS		
Codice ATECO		
Posizione assicurativa		



## DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Edizione: 1

Revisione: 0

Data Revisione: 10/102018

Pagina 20 di 31

CCNL applicato ai lavoratori		
------------------------------	--	--

### 9.2 FIGURE AZIENDALI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

Datore di lavoro		
RSP		
Medico competente		
RLS		
ADDETTI ANTINCENDIO eventualmente presenti nella squadra	-	-
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO eventualmente presenti nella squadra		-


### 9.3 FIGURE AZIENDALI REFERENTI PER L'APPALTO

	G.F. Nuove Tecnologie S.r.l			FF Inox S.r.l.s.		
Preposto/i sempre presente nel coso dell'esecuzione delle attività lavorative	Luca Accorsi	Tel.	3387716527		Tel.	
		Tel.			Tel.	

Elenco dei lavoratori, mediamente presenti sul luogo di lavoro in questione e relative mansioni.

### 10. DESCRIZIONE DEI LAVORI AFFIDATI (ATTIVITA' CONTRATTUALE)

Attività da svolgere oggetto del contratto d'appalto	Servizio di mantenimento e manutenzione delle aree verdi e delle essenze arboree dei cimiteri del Comune di Parma per il periodo 01.06.2017-31.05.2019. CIG: 6986604801.
Attrezzature fornite dalla committente	nessuna.
Data contrattuale inizio lavori	01 giugno 2017
Data contrattuale di fine lavoro	31 maggio 2019

		<b>DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	
Edizione: 1	Revisione: 0	Data Revisione: 10/102018	Pagina 21 di 31

<b>Identificazione del personale</b>	Il personale è dotato di tesserino di riconoscimento identificativo
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

### 10.1 RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO E INCIDENTI SULLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

I rischi individuati per le Aziende appaltatrici sono stati valutati e gestiti nell'ambito del DVR aziendale. Tali rischi sono comunicati alle aziende al momento del sopralluogo di cooperazione e coordinamento mediante il documento "Informativa sui rischi del committente".

In essa vengono comunicati alle appaltatrici tutti i rischi presenti nelle aree di lavoro e passaggio dell'azienda ADE S.p.a. Unitamente a tale informativa, sono indicate tutte le **norme di prevenzione e di emergenza** adottate dall'azienda ADE S.p.a. e le Procedure di evacuazione applicate, con allegate le planimetrie delle aree di lavoro interessate e le misure da adottare e seguire in caso di emergenza incendio, terremoto e ogni altra situazione individuata per l'azienda ADE S.p.a.

### 11. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Prima di addentrarsi nella descrizione della metodologia adottata per la valutazione dei rischi è necessario fornire le seguenti definizioni:

**Pericolo**

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (ad es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni.

**Rischio**

Probabilità del raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

**Valutazione dei rischi**

Procedimento di valutazione dell'entità del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalla presenza di un pericolo sul luogo di lavoro.

L'analisi del rischio mette in relazione l'entità del danno (D) conseguente all'esposizione al pericolo con la probabilità (P) del suo verificarsi.


La prima fase della valutazione consiste in una analisi a grande scala dei processi produttivi e nella raccolta di alcune informazioni preliminari, in particolare è necessario:

- raccogliere e visionare tutta la documentazione presente relativa agli stabili, impianti, macchine ed attrezzature;
- identificare i cicli produttivi dell'azienda;
- identificare i compiti, le mansioni e le responsabilità del personale;
- analizzare l'andamento degli infortuni in azienda;
- predisporre un elenco dei dispositivi di protezione forniti in dotazione;
- raccogliere e visionare tutta la documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria (quando attuata).

Per effettuare la valutazione del rischio vera e propria è necessario:

- individuare le condizioni per un possibile incidente e le fonti di potenziale pericolo;
- individuare i soggetti esposti;
- assegnare all'evento una probabilità di accadimento fondata sugli elementi congruenti con le condizioni individuate, includendo in questi non soltanto le condizioni ambientali, impiantistiche e di natura dei materiali utilizzati nei processi di produzione, ma anche l'esistenza o meno di procedure operative, di misure di prevenzione e protezione, di controllo in essere e il livello professionale e di formazione del personale.
- valutare il danno che può derivare come conseguenza dell'incidente.

In ogni processo di valutazione dei rischi e nelle successive misure destinate ad eliminarli è poi essenziale verificare che la rimozione di una situazione di rischio non ne determini un'altra di natura diversa.

		<b>DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	
Edizione: 1	Revisione: 0	Data Revisione: 10/102018	Pagina 22 di 31

Un metodo semplice ed efficace per poter effettuare la stima del rischio e quindi definirne l'accettabilità o meno è quello della matrice, in cui le due variabili, la gravità del danno (D) e la probabilità che possa avvenire il danno (P), vengono entrambe categorizzate su 4 livelli, ottenendo così una matrice 4 x 4. Il prodotto fra le due variabili  $R_k = P \times D$  è assunto come misura quantitativa della stima del rischio.

**Nota:** per alcuni fattori di rischio sono adottate metodologie differenti, riportate nei relativi documenti.

- **PERICOLO:** proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni;
- **RISCHIO:** probabilità che nello svolgimento della mansione affidata al collaboratore sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni d'impiego e/o d'esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso;
- **VALUTAZIONE DEI RISCHI:** procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

Ne consegue che quando si parla di rischio "**R**" bisogna sempre aver presente che è caratterizzato da due elementi:

- La **probabilità "P"** di accadimento nello spazio e nel tempo;
- La **gravità del danno "D"** sull'uomo e sull'ambiente, nell'immediato e nel futuro.

La relazione tra i due elementi determina il livello di rischio.

L'obiettivo della valutazione dei rischi è mirato alla prevenzione dei rischi professionali.

Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti e si dovranno tenere sotto **controllo i rischi residui**.

In una fase successiva, nell'ambito del programma di revisione, i rischi residui saranno riesaminati e si considererà ulteriormente la possibilità di eliminarli o ridurli ancora, probabilmente alla luce delle nuove conoscenze allora acquisite.

La valutazione è stata condotta sulla base del controllo ispettivo anche con l'uso di apposite liste di riscontro degli ambienti di lavoro (caratteristiche dei locali, microclima, illuminazione, ...), delle attrezzature di lavoro utilizzate, delle sostanze e preparati pericolosi presenti nonché dei metodi di lavoro adottati.

Durante il controllo è stato altresì verificato la conformità di attrezzature di lavoro e impianti alle norme di legge e di buona tecnica così come l'integrità e l'efficienza dei dispositivi di protezione individuali e collettivi.

La valutazione dei rischi viene articolata mediante l'utilizzo di schede di valutazione nelle quali sono inseriti:


- la fonte di rischio analizzata
- pericoli identificati in correlazione alla fonte di rischio
- situazione dell'azienda
- azioni preventive applicate dall'azienda
- azioni correttive eventualmente necessarie per eliminare il rischio, ridurlo, contenerlo, ecc..
- calcolo del rischio residuo (PXD)
- allegati di riferimento

La fase consiste nel valutare il rischio derivante da ciascun pericolo.

A tal fine si possono considerare i seguenti fattori:

- la probabilità che un pericolo arrechi danno;
- la possibile gravità del danno;
- la frequenza (e il numero) dei rischi a cui i lavoratori sono esposti.

Ai rischi deve quindi essere attribuito un ordine di priorità, che deve essere rispettato al momento di avviare le azioni di gestione.

		<b>DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	
Edizione: 1	Revisione: 0	Data Revisione: 10/102018	Pagina 23 di 31

La valutazione del rischio ha avuto ad oggetto la individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti.

In particolare è stata valutata la Probabilità di ogni rischio analizzato (con gradualità: improbabile, poco probabile, probabile, molto probabile) e la sua Gravità del Danno (con gradualità: lieve, modesta, grave, gravissima).

Il rischio (**R**) viene definito come prodotto tra la probabilità che il danno avvenga (**P**) e la gravità delle conseguenze, definita magnitudo (**D**).

$$R = P \times D$$

La probabilità di accadimento (**P**) dipende anche dalla durata di esposizione al pericolo e può essere valutata anche sulla base di un'analisi storica di aziende simili o della stessa nei confronti dell'evento dannoso.

I fattori che possono influire sui valori da attribuire alla probabilità di accadimento possono essere individuati anche analizzando l'attività e valutando l'incidenza delle carenze sotto elencate:

- Carenze di procedure
- Inadeguata organizzazione del lavoro
- Carenza di mezzi di protezione
- Carenza di segnaletica adeguata
- Attrezzature non adeguate
- Operazioni troppo ripetitive
- Scarsa pulizia e ordine dei locali
- Illuminazione non adeguata
- Inadeguata formazione e informazione del personale

#### Tabella delle probabilità di accadimento dell'evento (P)

CRITERI	LIVELLO	VALORE
Il pericolo rilevato può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti fra loro. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa o incredulità.	IMPROBABILE	1
Il pericolo rilevato può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.	POCO PROBABILE	2
Il pericolo rilevato può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto. E' noto qualche episodio già verificatosi. Il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa.	PROBABILE	3
Esiste una correlazione diretta tra pericolo ed il verificarsi del danno ipotizzato. Si sono già verificati danni per lo stesso pericolo rilevato. Il verificarsi del danno non susciterebbe alcun stupore.	MOLTO PROBABILE	4

#### Tabella gravità del danno (D)

CRITERI	LIVELLO	VALORE
Infortunio o esposizione acuta con effetti di inabilità rapidamente reversibili e/o danni lievi a cose e all'ambiente	LIEVE	1
Infortunio o esposizione acuta con effetti di inabilità reversibile e/o danni contenuti a cose e all'ambiente	MODESTA	2
Infortunio o esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti e/o danni significativi a cose e all'ambiente	GRAVE	3
Infortunio o esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidità totale e/o danni estesi a cose e all'ambiente	GRAVISSIMA	4

**STIMA DEL RISCHIO**

			Lieve	Modesta	Grave	Gravissima
1≤R≤2	MOLTO BASSO					
3≤R≤4	BASSO					
6≤R≤8	MEDIO					
9≤R≤16	ALTO					
			GRAVITA' DEL DANNO (D)			
			1	2	3	4
<b>Improbabile</b>  <b>Poco probabile</b>  <b>Probabile</b>  <b>Molto probabile</b>	<b>PROBABILITA' (P)</b>	1	1	2	3	4
		2	2	4	6	8
		3	3	6	9	12
		4	4	8	12	16

**N.B. IL VALORE DEL RISCHIO CHE SI INSERISCE È IL VALORE RIMANENTE DOPO AVER ANALIZZATO LA SITUAZIONE DELL'AZIENDA e L'APPLICATO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.**

Il processo di valutazione che porta ad associare ad uno scenario talvolta complesso un giudizio espresso in forma numerica risente ovviamente di tutta una serie di incertezze ed approssimazioni.

La molteplicità dei fattori che concorrono a definire una condizione di rischio porta necessariamente a categorizzare le variabili del problema e a risentire delle incertezze nella definizione delle stesse.

Per tale motivo il livello di rischio non può essere definibile come un numero, essendo lo stesso affetto da errori di approssimazione per quanto detto, ma piuttosto come un intervallo di valori ed associare da ognuno di essi un giudizio espresso in forma lessicale.

Il giudizio espresso quindi in forma lessicale è categorizzato in quattro livelli a seconda dell'importanza/priorità del rischio stesso.

Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata la **Entità del rischio**, con gradualità:

Stima del rischio (R = P x D)			
1≤R≤2	3≤R≤4	6≤R≤8	9≤R≤16

Rischio MOLTO BASSO	Rischio BASSO	Rischio MEDIO	Rischio ALTO
<b>Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione</b>	<b>Azioni correttive da programmare a medio termine</b> Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti.	<b>Azioni correttive da programmare con urgenza</b> L'intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche successivamente a quelli stimati con priorità alta.	<b>Azioni correttive Immediate</b> L'intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà previsto l'onere dell'intervento stesso.

È importante inoltre ricordarsi di effettuare verifiche periodiche per garantire che le misure preventive e protettive funzionino o siano effettivamente attuate e per individuare nuovi problemi.

La valutazione dei rischi deve essere revisionata regolarmente, in base alla natura dei rischi, al grado di evoluzione probabile dell'attività lavorativa o alla luce dei risultati di indagini concernenti un infortunio o «quasi incidente».

Il S.P.P. effettuerà il riesame del processo di valutazione mettendo in atto tutte quelle azioni correttive transitorie e/o definitive immediate a salvaguardia di lavoratori e beni se a seguito delle informazioni raccolte.

Il **controllo del rischio** è costituito dalle fasi:

- predisposizione delle azioni correttive (misure di sicurezza/ interventi migliorativi) e
- monitoraggio del rischio residuo.

Le azioni correttive saranno rivolte, ove possibile, all'eliminazione del pericolo ovvero ad una riduzione del rischio associato fino ad un **livello accettabile**, tenuto conto della praticabilità tecnica ed economica; in questo caso i lavoratori saranno informati del rischio residuo.

## **12. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ATTIVITA' INTERFERENZIALI**

Si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un contatto rischioso.

Conseguentemente le misure da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure onerose e, in tal caso, deve essere compilato il quadro inerente la determinazione dei costi per la sicurezza.

I vari operatori economici presenti, in base alle proprie valutazioni, possono (e debbono) sempre segnalare un'attività interferente pericolosa e richiedere alla Committenza una modifica al DUVRI.

### **12.1 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA SPECIFICI E INDOTTI**

Per le fasi di lavoro esaminate il Committente, oltre ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro (indicati nell' **"Informativa sui rischi del committente"**), individua a questo punto la presenza di rischi indotti dai lavoratori dell'appaltatrice negli ambienti della Committenza.

Tale individuazione è presunta in sede di DUVRI preliminare qualora elaborato in assenza di documentazione fornita dalla ditta appaltatrice, mentre si avvale delle informazioni (POS, DVR specifico, ecc..) trasmesse dall'appaltatrice in sede di DUVRI definitivo.

Per ciascun fattore di rischio/pericolo identificato è stato indicato per ciascuno di essi la probabilità di accadimento (P), l'entità del potenziale danno (D) ed il rischio (R).

La tabella descrive le azioni di coordinamento (Misure di prevenzione e protezione da adottare) per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.



## DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Edizione: 1

Revisione: 0

Data Revisione: 10/102018

Pagina 26 di 31



## DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Edizione: 1

Revisione: 1

Data Revisione: 02/05/2017

Pagina 27 di 31

### AMBIENTE DI LAVORO

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZA	GENERATI DA	SUBITI DA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	P	D	R	SOGGETTO CHE DEVE ATTUARE LA MISURA
vigilanza	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Appaltatore	<input type="checkbox"/> Committente <input checked="" type="checkbox"/> Appaltatore	Verifica chiusura cancelli e portoni	1	3	3	appaltatore
Chiusura/apertura cimiteri	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Appaltatore	<input type="checkbox"/> Committente <input checked="" type="checkbox"/> Appaltatore	Chiusura e apertura del cancello di ingresso dopo l'orario di chiusura del cimitero e non oltre le ore 21.00 con apposizione di n° 1 lucchetto blindato fornito dal committente e successiva apertura prime delle ore 06.00	2	2	4	Appaltatore
	<input type="checkbox"/> Committente <input checked="" type="checkbox"/> Appaltatore	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Appaltatore	Il servizio prevede n° 2 passaggi di verifica degli accessi dalle ore 23.00 alle ore	2	2	4	Appaltatore
Sopralluogo in caso di intrusione	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Appaltatore	<input type="checkbox"/> Committente <input checked="" type="checkbox"/> Appaltatore	Nel caso in cui si verifichi l'intrusione è richiesto un sopralluogo con il responsabile ADE s.p.a	1	2	2	Committente/ Appaltatore



**DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI  
DA INTERFERENZE**

Edizione: 1


Revisione: 0

Data Revisione: 10/102018

Pagina 28 di 31

**ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI**

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZA	GENERATI DA	SUBITI DA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	P	D	R	SOGGETTO CHE DEVE ATTUARE LA MISURA
Informazione coordinamento e degli appaltatori.	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Appaltatore	<input type="checkbox"/> Committente <input checked="" type="checkbox"/> Appaltatore	<p>Fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Comunicare i nominativi dei referenti per la sicurezza (RSPP, addetti antincendio, addetti pronto soccorso, addetti emergenza, medico competente, ecc.).</p> <p>Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese I lavori, servizi o forniture all'interno degli ambienti di lavoro del committente da parte dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo avranno inizio mediante la promozione e la cooperazione e il coordinamento.</p> <p>In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, ADE potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.</p> <p>ADE S.P.A. ha stabilito che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente i lavori.</p> <p>ADE S.P.A. ed il Responsabile dell'impresa appaltatrice, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.</p> <p>Periodicamente il DUVRI allegato al contratto di appalto o di opera deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.</p>	2	4	8	<b>Committente</b>

		<b>DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	
Edizione: 1	Revisione: 1	Data Revisione: 02/05/2017	Pagina 29 di 31

### 13. STIMA DE COSTI PER LA SICUREZZA PER LE INTERFERENZE DICHIARATI DALL'APPALTATORE

Sulla base dei rischi analizzati, fatta eccezione per le interferenze eliminabili con procedure tecnico organizzative con oneri a carico della Committenza, e per le misure preventive e protettive di carattere comportamentale e prescrittivo, che similmente non generano costi, sono stati individuati i costi (non soggetti a ribasso contrattuale) che riguardano le misure preventive e protettive necessarie all'eliminazione, o alla riduzione, dei restanti rischi interferenti.

Il valore del contratto, con riguardo al servizio oggetto dello stesso, è determinato nell'affidamento di gara, comprensivi di oneri della sicurezza.

X	CATEGORIA DELL'INTERVENTO	DESCRIZIONE	NOTE
	Apprestamenti		
	Ulteriori impianti, macchinari temporanei		
x	Mezzi e servizi di PC (protezione collettiva)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pannelli schermanti mobili aspiratori</li> <li>• impianti di aspirazione</li> </ul>	
x	Procedure di sicurezza e interventi per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedure tecnico-organizzative riferite alle misure di sicurezza (sopralluogo preliminare, verbale, disposizioni interne, ecc.)</li> <li>• attività di informazione specifica per i rischi diversi e particolari connessi alle attività oggetto dell'appalto (materiale informativo, riunioni, ecc.)</li> </ul>	
x	Coordinamento	presenza responsabile Impresa alle riunioni di coordinamento	


### 14. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE



Ai fini del coordinamento generale tra:

- Azienda e Imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi o lavoratori autonomi;
- più Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi contemporaneamente presenti nella sede;
- Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi e lavoratori/utenti/visitatori della sede del DLC.

si prevedono i seguenti adempimenti, da adottarsi in sinergia con l'Appaltatore del lavoro, servizio o fornitura:

		<b>DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	
Edizione: 1	Revisione: 0	Data Revisione: 10/102018	Pagina 30 di 31

- individuazione di due soggetti responsabili del coordinamento, riguardo allo specifico appalto, nominati rispettivamente dall'Azienda e dall'Appaltatore, che svolgano azioni di comunicazione, interfaccia, monitoraggio e quant'altro necessario affinché si attuino gli obblighi previsti dall'art. 26;
- organizzazione di riunioni periodiche (soprattutto per contratti con tempi di attuazione superiori ad alcuni mesi) tra il Datore di lavoro o suo delegato, referente per l'appalto dell'Azienda Committente e i rappresentanti tecnici delle Imprese appaltatrici del lavoro, servizio e fornitura ; le modalità per lo svolgimento dei predetti incontri, ove opportuni, saranno definite sede contrattuale o nella "Riunione di coordinamento e cooperazione" iniziale;
- distribuzione puntuale e certa delle informazioni significative contenute nel DUVRI verso i lavoratori interessati dall'attuazione del contratto; il documento in questione deve essere facilmente fruibile;
- erogazione di una corretta e completa formazione e informazione ai soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto e potenzialmente esposti ai rischi interferenziali.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Datore di lavoro della Committente o suo Delegato, potrà ordinare la sospensione le attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le parti, di interrompere immediatamente le attività.

L'Impresa appaltatrice è tenuta a segnalare alla Committenza, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove Imprese o lavoratori autonomi.

Le attività di tali soggetti potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte della Committenza e la firma del contratto.

Resta inteso che i lavoratori di ciascuna Impresa appaltatrice dovranno operare nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, predisponendo tutte le ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie (compresa la scelta e dotazione di specifici DPI) in relazione sia ai rischi comunicati, sia a i rischi derivanti dalla propria specifica attività da svolgere all'interno degli ambienti della Committenza.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere **munito di apposita tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro, nonché data di assunzione, indicazioni del Committente e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

In ogni caso, ciascuna Impresa appaltatrice dovrà attenersi alle seguenti misure di coordinamento, di carattere generale, finalizzate all'eliminazione, o riduzione al minimo, di possibili interferenze:

- prestare la massima attenzione durante le manovre degli automezzi e rispettare i limiti di velocità;
- vigilare costantemente i lavoratori sull'uso dei DPI previsti ed in dotazione;
- informare sempre i lavoratori sui rischi e sulle precauzioni da prendere nella manipolazione dei rifiuti;
- segnalare i tratti di pavimento con presenza di olio, polveri, ecc. e prevedere percorsi alternativi;
- evitare accatastamenti, specie in altezza;
- rispettare la segnaletica di sicurezza.

## 15. CONCLUSIONI

Le aziende si impegnano rispettivamente a mettere in atto le azioni evidenziate nel presente DUVRI.

Si ritiene quindi necessaria un'informazione adeguata e puntuale relativamente:

- procedure tecnico-organizzative riferite alle misure di sicurezza (sopralluogo preliminare, verbale, disposizioni interne, ecc.)
- misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva ed interventi per sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni interferenti (disposizioni interne, cronogramma informatico, ecc.)
- attività di informazione specifica per i rischi diversi e particolari connessi alle attività oggetto dell'appalto (materiale informativo, riunioni, ecc.)
- attività di formazione specifica e addestramento per i rischi diversi e particolari connessi alle attività oggetto dell'appalto (moduli e riunioni formative, simulazione evacuazione, ecc.)



## DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Edizione: 1

Revisione: 0

Data Revisione: 10/102018

Pagina 31 di 31

### 16. ALLEGATI DA INTEGRARE

- Contratto d'appalto
- Richiesta informazioni Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e documentazione richiesta in allegato
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà impresa appaltatrice
- Informativa sui rischi della committente
- Piano di emergenza di ADE S.p.a. e planimetrie
- Verbale di riunione di coordinamento/sopralluogo
- Ordini di acquisto con indicati i costi della sicurezza
- Verbali di riunione di coordinamento, informazione e formazione